


Comune di
Novazzano



ORDINANZA MUNICIPALE

**Partecipazione del Comune
alle spese funerarie e per la
sepoltura**

2023



Il Municipio di Novazzano

richiamati

- La legge organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare l'Art. 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare l'Art. 44;
- La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, ed in particolare l'Art. 54;

DECRETA:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina la partecipazione del Comune alle spese funerarie (servizio funebre e sepoltura) di cittadini domiciliati a Novazzano deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il contributo comunale viene valutato unicamente in relazione alle spese funerarie non coperte da altri enti pubblici o privati (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, assicurazione o altri terzi).

Art. 3 Spese funerarie

Sono considerate spese funerarie e di sepoltura quelle indicate nelle disposizioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in vigore al momento del decesso, fino ad un massimo di fr. 4'500.--.

Art. 4 Legittimazione

Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, gli eredi, il curatore, la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente o un eventuale altro rappresentante legale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura verrà avviata d'ufficio.

Art. 5 Domanda

La domanda di prestazione deve essere inoltrata per iscritto al Municipio entro 90 giorni dalla data del decesso e in tutti i casi prima di aver saldato la fattura delle spese per le quali è richiesto il contributo.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dettagliata delle fatture concernenti il funerale;
- Ultima decisione di tassazione del richiedente e degli eredi;
- Documentazione attestante il reddito degli eredi non soggetti alla dichiarazione d'imposta (ultimi sei conteggi stipendio);
- Eventuale documentazione complementare richiesta dai servizi amministrativi competente.



Art. 6 Beneficiari

¹ Il contributo comunale è concesso dal Municipio a persone domiciliate a Novazzano che al momento del decesso non beneficiano dell'assistenza sociale e presentano una situazione economica che non raggiunge i seguenti limiti:

- fr. 20'000.-- (persona sola) o fr. 30'000.-- (per coniugi) di reddito imponibile complessivo;

e/o

- fr. 30'000.-- di sostanza netta cantonale (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).

² Le persone con un reddito situabile tra il 101 % e il 120% dei limiti del capoverso 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.

Art. 7 Assistenza tra parenti

¹ La prestazione non viene concessa qualora gli eredi dispongono di un reddito imponibile cantonale superiore a fr. 35'000.-- per persona singola o fr. 40'000.-- per coniugati, al quale deve essere aggiunto un importo di fr. 2'000.-- per ogni figlio minorenni o persona a carico.

² Il limite della sostanza netta cantonale è fissato a fr. 30'000.00 (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).

³ Il Municipio non corrisponde alcun contributo qualora anche solo un erede o superstite superi i limiti definiti dal cpv. 1 e 2.

⁴ La rinuncia ereditaria da parte di tutti gli eredi non influisce sulla decisione di concessione del contributo comunale.

⁵ In casi eccezionali (come per esempio la modifica improvvisa della situazione finanziaria da parte del superstite e/o degli eredi) e per giustificati motivi il Municipio ha la facoltà di decidere un contributo parziale o totale derogando dai limiti previsti.

Art. 8 Decisione

Il contributo è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3. Il versamento viene effettuato direttamente all'impresa di pompe funebri.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Pubblicata all'albo comunale per un periodo di trenta giorni dal 9 marzo 2023.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(A. Sala)

